



COMUNE DI GAMBETTOLA  
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

# REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

**Approvato con Del.C.C.  
n. 25 del 26/05/2015**

**Il Sindaco  
Dott. Roberto Sanulli**

**Il Responsabile IV Settore  
Assetto del Territorio  
Arch. Marcello Bernardi**

## INDICE

### TITOLO I – GENERALITA’

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Oggetto del Regolamento
- Art. 3 Normativa di riferimento
- Art. 4 Classificazione delle acque
- Art. 5 Classificazione dei corpi ricettori

### TITOLO II – SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE E SUL SUOLO

- Art. 6 Disciplina degli scarichi
- Art. 7 Autorizzazione
- Art. 8 Prescrizioni

### TITOLO III – SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ASSIMILIATE ALLE DOMESTICHE IN RETE FOGNARIA

#### *Capo I – Acque reflue industriali*

- Art. 9 Disciplina degli scarichi
- Art. 10 Autorizzazione
- Art. 11 Prescrizioni

#### *Capo II – Acque reflue industriali assimilate alle domestiche*

- Art. 12 Disciplina degli scarichi
- Art. 13 Autorizzazione
- Art. 14 Prescrizioni

#### *Capo III – Acque di prima pioggia*

- Art. 15 Disciplina degli scarichi
- Art. 16 Autorizzazione
- Art. 17 Prescrizioni

#### *Capo IV – Acque reflue di dilavamento*

- Art. 18 Disciplina degli scarichi
- Art. 19 Autorizzazione
- Art. 20 Prescrizioni

**TITOLO IV – SCARICHI DI ACQUE METEORICHE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI,  
SUL SUOLO E IN RETE FOGNARIA**

**Art. 21 Disciplina degli scarichi**

**Art. 22 Benestare allo scarico**

**Art. 23 Prescrizioni**

**TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE**

**Art. 24 Voltura delle autorizzazioni**

**Art. 25 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria**

**Art. 26 Compenso per spese istruttorie**

**Allegato A – Esempi di casi pratici**

## **TITOLO I - Generalità.**

### **Art. 1 Premessa**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli scarichi, pubblici e privati, delle acque nere e bianche di competenza comunale.

Il presente Regolamento ha validità in tutto il territorio comunale e sostituisce ad ogni effetto le norme dei precedenti Regolamenti comunali di rete fognaria e depurazione.

Il presente Regolamento integra le norme generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento.

Le norme comunitarie, statali e regionali, anche di futura emanazione, prevalgono sulle disposizioni stabilite dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

### **Art. 2 Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento stabilisce:

- le norme tecniche e comportamentali per l'allacciamento alla rete fognaria pubblica e nei corpi idrici superficiali, e il successivo utilizzo;
- le procedure e le modalità di Autorizzazione e di ammissione degli scarichi nelle pubbliche fognature e nei corpi idrici superficiali.

### **Art. 3 Normativa di riferimento**

Il Regolamento viene adottato in applicazione delle seguenti normative:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale";
- Delibera di Giunta Regionale 1053/2003 "Indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Delibera di Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)", con riferimento al punto 8 "Acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne", nel caso di recapito nelle reti fognarie miste o nere afferenti al Servizio Idrico Integrato;
- Delibera di Giunta Regionale 18 Dicembre 2006 n. 1860 "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G. R. n. 286 del 14/02/2005";
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea ATO con delibera n. 13 del 17/12/2008.

## Art. 4 Classificazione delle acque

Agli effetti del presente Regolamento le acque sono classificate in:

- a) **acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio**: acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade...) qualora non siano state contaminate da attività di tipo produttivo o di servizio;
- b) **acque reflue domestiche**:
  - acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
  - acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense, anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, purché non siano miscelate con altre acque reflue provenienti da cicli produttivi o con acque meteoriche di dilavamento;
- c) **acque reflue industriali**: acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
- d) **acque reflue industriali assimilate alle domestiche**: acque reflue ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003. Sono assimilate alle domestiche le acque reflue:
  1. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura;
  2. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
  3. provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti 1 e 2 che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
  4. provenienti da impianti di acquicoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata di acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
  5. aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e inferiori ai valori limite della tabella 1, punto 5, della Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003;
  6. provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Ai sensi delle disposizioni in materia di scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006, non rientrano nel criterio di assimilazione, gli scarichi finali di sostanze pericolose. Il criterio di assimilazione trova applicazione, invece, qualora sia stata effettuata la separazione effettiva degli scarichi delle sostanze pericolose da quelli delle altre acque reflue industriali, che possono essere assimilate alle domestiche ai sensi delle predette disposizioni.
- e) **acque di prima pioggia**: i primi 2,5 - 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici

lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate;

- f) **acque di seconda pioggia**: acque meteoriche di dilavamento derivanti dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia;
- g) **acque reflue di dilavamento**: acque meteoriche che dilavano superfici scoperte destinate ad attività commerciale o di produzione di beni, nonché le relative pertinenze, nei casi in cui il dilavamento non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi.

## **Art. 5 Classificazione dei corpi ricettori**

Agli effetti del Regolamento, oltre tutte quelle di cui all'art. 74 del D. Lgs. 152/2006 valgono le seguenti definizioni:

- a) **reti fognarie pubbliche del Servizio Idrico Integrato**: reti fognarie destinate all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, a servizio degli agglomerati urbani definiti ai sensi di legge. Esse si distinguono in:
  - **reti fognarie nere**: quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di sole acque reflue domestiche e/o industriali e delle acque derivate dalle opere di presa che intercettano le fognature miste. Ai sensi del Regolamento le reti fognarie nere si distinguono ulteriormente in:
    - reti fognarie nere di tipo A: se collettate direttamente all'impianto di depurazione;
    - reti fognarie nere di tipo B: se collettate a fognature miste, che recapitano all'impianto di depurazione mediante opera di presa dotata di scolmatore per le portate meteoriche eccedenti la quota da derivare all'impianto stesso;
  - **reti fognarie miste**: quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di acque reflue domestiche e/o industriali in combinazione con acque di origine meteorica;
  - **reti fognarie bianche**: quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di acque meteoriche, di seconda pioggia e di dilavamento;
- b) **corpi idrici superficiali**: elementi distinti e significativi di acque superficiali, quali laghi, bacini artificiali, torrenti, fiumi, canali, o parti di essi, acque di transizione o un tratto di acque costiere. In particolare rientrano nella definizione: fossi stradali tombinati, fossi stradali a cielo aperto, fossi poderali/interpoderali, canali o scoli consorziali.

## **TITOLO II - Scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale e sul suolo**

### **Art. 6 Disciplina degli scarichi**

I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria devono presentare al Comune la richiesta di Autorizzazione allo scarico. I contenuti di tale richiesta di Autorizzazione allo scarico sono elencati nella modulistica predisposta dal Comune. La medesima richiesta va utilizzata anche in caso di rinnovo o modifica degli scarichi.

Il Comune, in qualità di Autorità competente, per esigenza di tutela del corpo idrico o recettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari, può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche.

Qualora la disciplina regionale preveda forme di rinnovo tacito per specifiche tipologie di scarichi di "acque reflue domestiche", non è dovuta la richiesta di rinnovo a condizione che non

intervengano modifiche tali da determinare variazione alle caratteristiche qualitative dello scarico in oggetto. Qualora dette condizioni non siano mantenute il titolare dello scarico dovrà tempestivamente provvedere a darne comunicazione al Comune, secondo le modalità prescritte dalle norme di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Qualora invece la disciplina regionale preveda forme di rinnovo non tacito per specifiche tipologie di scarichi di "acque reflue domestiche", il rinnovo dell'Autorizzazione sarà richiesto con le modalità fissate dalle norme vigenti al momento stesso.

Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente Autorizzazione allo scarico, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

## **Art. 7 Autorizzazione**

Gli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale e sul suolo possono essere ammessi purché preventivamente autorizzati dal Comune e in osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

La richiesta di Autorizzazione dovrà essere presentata, a lavori ultimati, nei seguenti casi:

- realizzazione di nuova rete fognaria interna nera;
- adeguamento e/o modifica della rete fognaria interna esistente nera;
- edificio sprovvisto di regolare Autorizzazione allo scarico.

L'Autorizzazione è rilasciata al soggetto avente titolo a presentare la domanda (proprietario, comproprietario, amministratore condominiale o persona delegata dai condomini).

La richiesta di Autorizzazione deve essere redatta secondo la modulistica predisposta dal Comune e accompagnata dalla documentazione obbligatoria.

Tutti gli allegati dovranno essere sottoscritti da un tecnico abilitato alla libera professione.

L'elaborato grafico dovrà essere sottoscritto dal Titolare dello scarico oltre che dal tecnico.

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione è obbligatorio acquisire il parere di ARPA. Tale parere dovrà essere richiesto preventivamente all'esecuzione delle opere, compilando la modulistica predisposta che sarà inoltrata ad ARPA a cura del Comune.

Qualora lo scarico si immetta direttamente in un canale o scolo consorziale, è obbligatorio acquisire a cura del richiedente anche l'Autorizzazione del Consorzio di Bonifica.

L'Autorizzazione sarà rilasciata entro trenta giorni dalla domanda. Tale termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata. Il termine per il rilascio resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.

L'Autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche a servizio dell'impresa, in corpo idrico superficiale e sul suolo, deve essere ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13.

## **Art. 8 Prescrizioni**

Le acque reflue domestiche dovranno essere separate dalle acque meteoriche, trattate secondo tecniche appropriate (subirrigazione, fitodepurazione, specifico impianto di trattamento) ai sensi della Delibera regionale dell'Emilia Romagna 1053/2003.

Per gli scarichi nuovi o esistenti derivanti da insediamenti, edifici/nuclei isolati con più di 50 abitanti equivalenti valgono le indicazioni ed i limiti riportati nella Delibera Regionale 1053/2003.

## **TITOLO III - Scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche in rete fognaria**

### **Capo I - Acque reflue industriali**

#### **Art. 9 Disciplina degli scarichi**

Gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria munite di un impianto di depurazione terminale devono rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato B Norme Tecniche al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria non munite di un impianto di depurazione terminale devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dall'Autorizzazione allo scarico finale della pubblica fognatura rilasciata dall'autorità competente al Gestore della fognatura.

#### **Art. 10 Autorizzazione**

L'Autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria deve essere ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13.

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione è obbligatorio acquisire il parere di HERA a cura del Comune.

L'Autorizzazione è rilasciata al Titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Se tra più stabilimenti è costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'Autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.

#### **Art. 11 Prescrizioni**

Nelle zone in cui è presente un sistema fognario misto le acque reflue industriali e di dilavamento dovranno essere immesse con un'unica tubazione nel collettore comunale secondo le indicazioni del Gestore.

Nelle zone in cui è presente un sistema fognario separato le acque reflue industriali e di dilavamento dovranno essere immesse con una doppia tubazione nei collettori comunali secondo le indicazioni del Gestore.

### **Capo II - Acque reflue industriali assimilate alle domestiche**

#### **Art. 12 Disciplina degli scarichi**

Gli scarichi di acque reflue industriali possono essere assimilati a quelli di acque reflue domestiche qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti.

Possiedono caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali che rispettano i valori limiti stabiliti nell'Allegato C "Tabelle per lo scarico delle acque reflue industriali" al Regolamento del servizio Idrico Integrato.

Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo.

Qualora dalla documentazione prodotta ovvero dai controlli effettuati emerga il non rispetto dei parametri/sostanze previste nell'Allegato C "Tabelle per lo scarico delle acque reflue industriali" al Regolamento del servizio Idrico Integrato, l'ente competente potrà provvedere alla revoca dell'Autorizzazione.



### **Art. 13 – Autorizzazione**

L'Autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, in rete fognaria, deve essere ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13.

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione è obbligatorio acquisire il parere di HERA a cura del Comune.

L'Autorizzazione è rilasciata al Titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Se tra più stabilimenti è costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'Autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.

### **Art. 14 – Prescrizioni**

Nelle zone in cui è presente un sistema fognario misto le acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di dilavamento dovranno essere immesse con un'unica tubazione nel collettore comunale secondo le indicazioni del Gestore.

Nelle zone in cui è presente un sistema fognario separato le acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di dilavamento dovranno essere immesse con una doppia tubazione nei collettori comunali secondo le indicazioni del Gestore.

## **Capo III - Acque di prima pioggia e di seconda pioggia**

### **Art. 15 - Disciplina degli scarichi**

Le disposizioni del presente articolo si applicano, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e al punto 8 della Direttiva di Giunta Regione Emilia Romagna n. 286/05, agli stabilimenti e insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni, le cui aree esterne siano adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi, per i quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e siano dotate di fognatura di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio con recapito in rete fognaria.

Fatte salve le eventuali prescrizioni di ulteriori sistemi di accumulo e/o trattamento in sede di rilascio dell'Autorizzazione ai sensi del Regolamento, è fatto obbligo, in linea generale, posizionare adeguati sistemi di accumulo delle acque di prima pioggia (vasche di prima pioggia), a monte dell'immissione nelle fognature pubbliche, per gli stabilimenti e insediamenti in cui si svolgono attività per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Tutte le opere relative ai sistemi di accumulo e/o trattamento delle acque di prima pioggia devono essere realizzate e gestite a cura e spese del Titolare dello scarico e i manufatti devono, in ogni caso, essere posizionati all'interno delle aree private.

Le acque meteoriche di seconda pioggia e quelle raccolte dai tetti, e quelle in generale di dilavamento non classificate come acque di scarico, devono essere convogliate alla fognatura bianca o direttamente ai corpi idrici recettori.

#### **Art. 16 – Autorizzazione**

L'Autorizzazione degli scarichi di acque di prima pioggia in rete fognaria deve essere ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13.

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione è obbligatorio acquisire il parere di HERA a cura del Comune.

L'Autorizzazione è rilasciata al Titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Se tra più stabilimenti è costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'Autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.

#### **Art. 17 – Prescrizioni**

Nelle zone in cui è presente un sistema fognario misto le acque di prima pioggia e di dilavamento dovranno essere immesse con un'unica tubazione nel collettore comunale secondo le indicazioni del Gestore.

Nelle zone in cui è presente un sistema fognario separato le acque di prima pioggia e di dilavamento dovranno essere immesse con una doppia tubazione nei collettori comunali secondo le indicazioni del Gestore.

### **Capo IV - Acque reflue di dilavamento**

#### **Art. 18 - Disciplina degli scarichi**

Ai fini del contenimento delle portate nei collettori fognari collegati al depuratore e delle conseguenti portate di sfioro dagli scolmatori autorizzati, non è ammesso, salvo specifica deroga, lo scarico in fognatura nera delle acque reflue di dilavamento, che dovranno essere trattate opportunamente e convogliate in fognatura bianca o in acque superficiali.

Gli scarichi non ancora immessi in fognatura bianca o acque superficiali, dovranno adeguarsi al momento di richiesta di nuova Autorizzazione o di rinnovo.

#### **Art. 19 - Autorizzazione**

L'Autorizzazione degli scarichi di acque reflue di dilavamento in rete fognaria deve essere ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13.

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione è obbligatorio acquisire il parere di ARPA a cura del Comune.

L'Autorizzazione è rilasciata al Titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Se tra più stabilimenti è costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'Autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.

#### **Art. 20 – Prescrizioni**

Nelle zone in cui è presente un sistema fognario misto le acque reflue industriali e di dilavamento dovranno essere immesse con un'unica tubazione nel collettore comunale secondo le indicazioni del Gestore.

Nelle zone in cui è presente un sistema fognario separato le acque reflue industriali e di dilavamento dovranno essere immesse con una doppia tubazione nei collettori comunali secondo le indicazioni del Gestore.

Nelle zone in cui la rete fognaria risulta sottodimensionata il Gestore potrà impartire delle prescrizioni per ridurre le immissioni di acque meteoriche nelle reti fognarie comunali.

#### **TITOLO IV – Acque meteoriche in corpi idrici superficiali, sul suolo e in rete fognaria**

##### **Art. 21 Disciplina degli scarichi**

Le acque meteoriche, fatto salvo per casi particolari che saranno di volta in volta valutati dagli uffici tecnici del Comune, possono essere smaltite nei modi seguenti, nell'osservanza del presente Regolamento:

- 1) disperse in superficie, allo scopo di limitare le portate massime in pubblica fognatura;
- 2) convogliate in reti fognarie miste o bianche;
- 3) convogliate in corpi idrici superficiali;
- 4) convogliate e raccolte in bacini idrici a scopo irriguo o altri usi compatibili.

Sono invece vietati gli scarichi in fognatura nera delle acque di origine meteorica, con eccezione delle acque di prima pioggia.

Qualora lo scarico finale avvenga in fognatura o in corpi idrici superficiali, il titolare dovrà richiedere il rilascio di Benestare allo scarico su apposita modulistica predisposta dal Comune.

##### **Art. 22 Benestare allo scarico**

Gli scarichi di acque meteoriche sono ammessi in osservanza delle disposizioni del presente Regolamento previa acquisizione di Benestare allo scarico rilasciato dal Comune.

La domanda di rilascio del Benestare dovrà essere presentata nei seguenti casi:

- realizzazione di nuova rete fognaria interna bianca;
- adeguamento e/o modifica della rete fognaria interna bianca esistente;
- edificio sprovvisto di regolare Autorizzazione/Benestare allo scarico delle acque meteoriche.

Sono esonerati dalla richiesta di Benestare i titolari di una singola unità immobiliare, ubicata in edifici con più unità (esclusi i servizi), qualora sulla stessa sia eseguito un intervento edilizio che non comporta modifica della fognatura bianca.

Nel caso in cui l'impianto fognante sia oggetto di nuova realizzazione, adeguamento o modifica, la richiesta di rilascio del Benestare dovrà essere inoltrata a lavori ultimati.

Qualora l'intervento sia subordinato ad un titolo edilizio la richiesta di Benestare dovrà essere inoltrata contestualmente alla comunicazione di fine lavori.

Il Benestare è rilasciato al soggetto avente titolo a presentare la domanda (proprietario, comproprietario, amministratore condominiale o persona delegata dai condomini).

La domanda di Benestare deve essere redatta secondo la modulistica predisposta dal Comune e accompagnata dalla documentazione obbligatoria.

Tutti gli allegati dovranno essere sottoscritti dal tecnico abilitato alla libera professione.

L'elaborato grafico dovrà essere sottoscritto dal Titolare dello scarico oltre che dal tecnico.

Qualora lo scarico si immetta direttamente in un canale o scolo consorziale, è obbligatorio acquisire a cura del richiedente anche l'Autorizzazione del Consorzio di Bonifica.

Il Benestare sarà rilasciato entro trenta giorni dalla domanda. Tale termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata. Il termine per il rilascio resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.

### **Art. 23 Prescrizioni**

Nelle zone in cui è presente un sistema fognario misto le acque reflue domestiche e meteoriche dovranno essere immesse con un'unica tubazione nel collettore comunale secondo le indicazioni del Gestore.

Nelle zone in cui è presente un sistema fognario separato le acque reflue domestiche e meteoriche dovranno essere immesse con una doppia tubazione nei collettori comunali secondo le indicazioni del Gestore.

Nelle zone in cui sono presenti scoli consorziali, privati, ecc. le acque meteoriche potranno essere immesse (ove possibile) in essi nel rispetto delle indicazioni degli enti gestori.

Nelle zone in cui la rete fognaria risulta sottodimensionata il Gestore potrà dare delle prescrizioni per ridurre le portate di acque meteoriche nelle reti fognarie comunali.

Le acque meteoriche non possono essere convogliate sul suolo pubblico, pertanto, nei casi in cui la quota altimetrica del lotto sia superiore alla quota stradale, le interruzioni dei muretti delle recinzioni (passi pedonali e carrabili) dovranno essere dotati di adeguata griglia di raccolta delle acque.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, limitatamente al centro storico, le acque meteoriche provenienti dalle coperture possono essere convogliate anche sul suolo pubblico.

Nel caso di lotti edificati privi di recinzione e con quota inferiore a quella stradale, il titolare dovrà adottare sistemi di protezione atti ad impedire allagamenti della proprietà privata.

Per lo scarico in fognatura è consentito un unico allaccio ad esclusione di casi particolari valutabili di volta in volta dall'Ufficio Tecnico comunale.

L'obbligo di realizzare una vasca di laminazione ricorre ogniqualvolta le acque meteoriche siano conferite in fognatura o nei corpi idrici superficiali, solo nel caso in cui l'intervento edilizio comporti aumento della superficie impermeabile del lotto di pertinenza.

Il dimensionamento della vasca di laminazione sarà determinato in base ai criteri stabiliti dal Piano Stralcio per il rischio idrogeologico, utilizzando la tabella di calcolo predisposta dall'Autorità di Bacino.

## **TITOLO V – Disposizioni varie**

### **Art. 24 Voltura delle autorizzazioni**

Ogni qualvolta si verifichi una variazione della titolarità e/o della ragione sociale della ditta dal cui insediamento ha origine lo scarico autorizzato, deve essere presentata istanza di voltura dell'Autorizzazione a cura del subentrante.

La domanda di voltura deve essere presentata entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione e redatta secondo la modulistica predisposta dal Comune e accompagnata dalla documentazione obbligatoria.

La voltura sarà rilasciata entro trenta giorni dalla domanda. Tale termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata. Il termine per il rilascio resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.

#### **Art. 25 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria**

Tutti gli insediamenti ubicati o da realizzare in zona provvista di rete fognaria mista o nera devono essere allacciati alla medesima, eccetto gli insediamenti esistenti dotati di impianti di trattamento conformi alla normativa vigente.

Nel caso vengano realizzati nuovi tratti di rete fognaria nera in zone precedentemente sprovviste, i titolari degli insediamenti preesistenti dovranno provvedere, entro i tempi stabiliti dall'Amministrazione comunale, a completare le opere di allacciamento a tale rete.

Per ragioni di tutela igienico-ambientale e sanitaria ovvero in caso di inerzia o inadempienza degli interessati ovvero di non conformità delle opere di allacciamento rispetto alle norme tecniche vigenti, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze.

La non ottemperanza nei termini da parte degli interessati comporterà l'esecuzione d'ufficio delle opere con recupero delle spese sostenute verso gli stessi nonché l'applicazione di provvedimenti sanzionatori.

#### **Art. 26 Compenso per spese istruttorie**

Le spese di istruttoria per il rilascio, il rinnovo e la voltura del provvedimento autorizzatorio sono determinate con deliberazione di Consiglio Comunale.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria deve essere allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico.

Qualora venga richiesto parere ad ARPA, dovrà essere compilata apposita modulistica attestante l'impegno al pagamento.

## ESEMPI DI CASI PRATICI

A titolo di esempio si riportano di seguito alcuni casi pratici, sia per le acque nere, sia per quelle meteoriche, inerenti l'Autorizzazione/Benessere allo scarico, riguardanti interventi edilizi su edifici esistenti.

### **1. Creazione di una nuova unità abitativa senza interventi sulla superficie impermeabilizzata.**

#### ACQUE BIANCHE:

Se l'edificio è in possesso di Autorizzazione o Benessere allo scarico delle acque bianche ovvero se le acque meteoriche sono smaltite a dispersione non serve nuova richiesta.

Se l'edificio non è in possesso di Autorizzazione o Benessere allo scarico delle acque bianche serve nuova richiesta.

Non serve adeguamento dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Sono esonerati dalla richiesta di Benessere i titolari di una singola unità immobiliare ubicata in edifici con più unità (esclusi i servizi) qualora sulla stessa sia eseguito un intervento edilizio che non comporta modifica della fognatura bianca.

#### ACQUE NERE:

Si dovrà richiedere l'Autorizzazione/Benessere allo scarico per le acque nere.

### **2. Creazione di una nuova unità abitativa con aumento della superficie impermeabilizzata.**

#### ACQUE BIANCHE:

Qualora le acque meteoriche intercettate siano conferite nei collettori comunali, o in un ricevente superficiale, si dovrà richiedere il Benessere allo scarico.

L'impianto dovrà essere adeguato secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento, in particolare nei casi in cui la quota altimetrica del lotto sia superiore alla quota stradale, le interruzioni dei muretti delle recinzioni (passi pedonali e carrabili) dovranno essere dotati di adeguata griglia di raccolta delle acque.

Si dovrà altresì realizzare una vasca di laminazione, dimensionata secondo i criteri stabiliti dal Piano Stralcio per il rischio idrogeologico, utilizzando la tabella di calcolo predisposta dall'Autorità di Bacino.

#### ACQUE NERE:

Si dovrà richiedere l'Autorizzazione/Benessere allo scarico per le acque nere.

### **3. Edificio esistente con più unità immobiliari, intervento su una unità senza modifica della superficie impermeabilizzata.**

#### ACQUE BIANCHE:

Non si dovrà richiedere il Benessere allo scarico per le acque meteoriche.

#### ACQUE NERE:

Se l'edificio è in possesso di Autorizzazione/Benessere allo scarico delle acque nere e non si interviene sull'impianto fognante, non si dovrà richiedere l'Autorizzazione/Benessere allo scarico per le acque nere.

Se l'edificio non è in possesso di Autorizzazione/Benestare allo scarico delle acque nere ovvero si interviene sull'impianto fognante delle acque nere, si dovrà richiedere l'Autorizzazione/Benestare allo scarico per le acque nere.

#### **4. Edificio esistente con più unità immobiliari, intervento su una unità con aumento della superficie impermeabilizzata.**

ACQUE BIANCHE:

Si dovrà richiedere il Benestare allo scarico per le acque meteoriche.

Si dovrà realizzare una vasca di laminazione, dimensionata secondo i criteri stabiliti dal Piano Stralcio per il rischio idrogeologico, utilizzando la tabella di calcolo predisposta dall'Autorità di Bacino.

L'impianto dovrà essere adeguato secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento, in particolare nei casi in cui la quota altimetrica del lotto sia superiore alla quota stradale, le interruzioni dei muretti delle recinzioni (passi pedonali e carrabili) dovranno essere dotati di adeguata griglia di raccolta delle acque.

ACQUE NERE:

Se l'edificio è in possesso di Autorizzazione/Benestare allo scarico delle acque nere e non si interviene sull'impianto fognante, non si dovrà richiedere l'Autorizzazione/Benestare allo scarico per le acque nere.

Se l'edificio non è in possesso di Autorizzazione/Benestare allo scarico delle acque nere ovvero si interviene sull'impianto fognante, si dovrà richiedere l'Autorizzazione/Benestare allo scarico per le acque nere.

#### **5. Edificio esistente, già allacciato con scarichi separati a entrambe le reti, munito della sola Autorizzazione/Benestare allo scarico per le acque nere.**

##### 5.1 Non si interviene sulle esistenti superfici esterne impermeabilizzate:

ACQUE BIANCHE:

si dovrà richiedere il Benestare allo scarico per le acque meteoriche perché trattasi di scarico attualmente non autorizzato.

Sono esonerati dalla richiesta di Benestare i titolari di una singola unità immobiliare ubicata in edifici con più unità (esclusi i servizi) qualora sulla stessa sia eseguito un intervento edilizio che non comporta modifica della fognatura bianca.

##### 5.2 Si interviene sulle esistenti superfici esterne impermeabilizzate, senza aumentarne l'estensione:

ACQUE BIANCHE:

si dovrà richiedere il Benestare allo scarico per le acque meteoriche perché trattasi di scarico attualmente non autorizzato.

L'impianto dovrà essere adeguato secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento, in particolare nei casi in cui la quota altimetrica del lotto sia superiore alla quota stradale, le interruzioni dei muretti delle recinzioni (passi pedonali e carrabili) dovranno essere dotati di adeguata griglia di raccolta delle acque.

Non si dovrà realizzare una vasca di laminazione.

##### 5.3 Si interviene sulle esistenti superfici esterne impermeabilizzate, aumentandone l'estensione:

ACQUE BIANCHE:

si dovrà richiedere il Benestare allo scarico per le acque meteoriche perché trattasi di scarico attualmente non autorizzato.

Si dovrà realizzare una vasca di laminazione, dimensionata secondo i criteri stabiliti dal Piano Stralcio per il rischio idrogeologico, utilizzando la tabella di calcolo predisposta dall'Autorità di Bacino.

L'impianto dovrà essere adeguato secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento, in particolare nei casi in cui la quota altimetrica del lotto sia superiore alla quota stradale, le interruzioni dei muretti delle recinzioni (passi pedonali e carrabili) dovranno essere dotati di adeguata griglia di raccolta delle acque.

ACQUE NERE:

In tutti i suddetti casi, non si dovrà richiedere l'Autorizzazione/Benestare allo scarico per le acque nere.

## **6. Edificio esistente, già allacciato alla rete delle acque nere, munito della sola Autorizzazione/Benestare allo scarico per le acque nere. Le acque meteoriche sono smaltite a dispersione nel lotto di proprietà.**

### 6.1 Non si interviene sulle esistenti superfici esterne impermeabilizzate:

ACQUE BIANCHE:

non si dovrà richiedere il Benestare allo scarico per le acque meteoriche.

### 6.2 Si interviene sulle esistenti superfici esterne impermeabilizzate, senza aumentarne l'estensione.

#### 6.2.1 Si elimina l'esistente sistema a dispersione, allacciandosi al collettore delle acque bianche:

ACQUE BIANCHE:

si dovrà richiedere il Benestare allo scarico per le acque meteoriche.

L'impianto dovrà essere adeguato secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento, in particolare nei casi in cui la quota altimetrica del lotto sia superiore alla quota stradale, le interruzioni dei muretti delle recinzioni (passi pedonali e carrabili) dovranno essere dotati di adeguata griglia di raccolta delle acque.

Non si dovrà realizzare una vasca di laminazione.

#### 6.2.2 Non si elimina l'esistente sistema a dispersione:

ACQUE BIANCHE:

non si dovrà richiedere il Benestare allo scarico per le acque meteoriche.

### 6.3 Si interviene sulle esistenti superfici esterne impermeabilizzate, aumentandone l'estensione.

#### 6.3.1 Si elimina l'esistente sistema a dispersione, allacciandosi al collettore delle acque bianche:

ACQUE BIANCHE:

si dovrà richiedere il Benestare allo scarico per le acque meteoriche.

Si dovrà realizzare una vasca di laminazione, dimensionata secondo i criteri stabiliti dal Piano Stralcio per il rischio idrogeologico, utilizzando la tabella di calcolo predisposta dall'Autorità di Bacino.

L'impianto dovrà essere adeguato secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento, in particolare nei casi in cui la quota altimetrica del lotto sia superiore alla quota stradale, le



interruzioni dei muretti delle recinzioni (passi pedonali e carrabili) dovranno essere dotati di adeguata griglia di raccolta delle acque.

#### 6.3.2 Non si elimina l'esistente sistema a dispersione:

ACQUE BIANCHE:

non si dovrà richiedere il Benestare allo scarico per le acque meteoriche.

### **7. Edificio esistente, già allacciato con scarichi separati a entrambe le reti, sprovvisto di Autorizzazione/Benestare allo scarico.**

#### 7.1 Non si interviene sulle esistenti superfici esterne impermeabilizzate:

ACQUE BIANCHE:

si dovrà richiedere il Benestare allo scarico per le acque meteoriche perché trattasi di scarico attualmente non autorizzato.

Sono esonerati dalla richiesta di Benestare i titolari di una singola unità immobiliare ubicata in edifici con più unità (esclusi i servizi) qualora sulla stessa sia eseguito un intervento edilizio che non comporta modifica della fognatura bianca.

#### 7.2 Si interviene sulle esistenti superfici esterne impermeabilizzate, senza aumentarne l'estensione:

ACQUE BIANCHE:

si dovrà richiedere il Benestare allo scarico per le acque meteoriche perché trattasi di scarico attualmente non autorizzato.

L'impianto dovrà essere adeguato secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento, in particolare nei casi in cui la quota altimetrica del lotto sia superiore alla quota stradale, le interruzioni dei muretti delle recinzioni (passi pedonali e carrabili) dovranno essere dotati di adeguata griglia di raccolta delle acque.

Non si dovrà realizzare una vasca di laminazione.

#### 7.3 Si interviene sulle esistenti superfici esterne impermeabilizzate, aumentandone l'estensione:

ACQUE BIANCHE:

si dovrà richiedere il Benestare allo scarico per le acque meteoriche perché trattasi di scarico attualmente non autorizzato.

Si dovrà realizzare una vasca di laminazione, dimensionata secondo i criteri stabiliti dal Piano Stralcio per il rischio idrogeologico, utilizzando la tabella di calcolo predisposta dall'Autorità di Bacino.

L'impianto dovrà essere adeguato secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento, in particolare nei casi in cui la quota altimetrica del lotto sia superiore alla quota stradale, le interruzioni dei muretti delle recinzioni (passi pedonali e carrabili) dovranno essere dotati di adeguata griglia di raccolta delle acque.

ACQUE NERE:

In tutti i suddetti casi, si dovrà richiedere Autorizzazione/Benestare allo scarico per le acque nere.

### **8. Edificio esistente, allacciato al collettore delle acque miste, munito della Autorizzazione allo scarico per le acque miste.**

#### 8.1 Nel caso di opere sul fabbricato che non modificano le superfici impermeabili e non comportano modifiche quali-quantitative degli scarichi:

l'Autorizzazione allo scarico per le acque miste si considera comprensiva dell'Autorizzazione/Benestare allo scarico delle acque bianche e nere, per cui non dovrà essere richiesta alcuna nuova Autorizzazione.

#### 8.2 In caso di sdoppiamento della fognatura pubblica:

dopo avere separato l'impianto in due distinte reti all'interno del lotto di proprietà, ci si deve allacciare ai rispettivi, distinti, collettori comunali delle acque nere e meteoriche.

##### 8.2.1 Non si interviene sulle esistenti superfici esterne impermeabilizzate:

ACQUE BIANCHE:

si dovrà richiedere il Benestare allo scarico per le acque meteoriche.

##### 8.2.2 Si interviene sulle esistenti superfici esterne impermeabilizzate, senza aumentarne l'estensione:

ACQUE BIANCHE:

si dovrà richiedere il Benestare allo scarico per le acque meteoriche.

L'impianto dovrà essere adeguato secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento, in particolare nei casi in cui la quota altimetrica del lotto sia superiore alla quota stradale, le interruzioni dei muretti delle recinzioni (passi pedonali e carrabili) dovranno essere dotati di adeguata griglia di raccolta delle acque.

Non si dovrà realizzare una vasca di laminazione.

##### 8.2.3 Si interviene sulle esistenti superfici esterne impermeabilizzate, aumentandone l'estensione:

ACQUE BIANCHE:

si dovrà richiedere il Benestare allo scarico per le acque meteoriche.

Si dovrà realizzare una vasca di laminazione, dimensionata secondo i criteri stabiliti dal Piano Stralcio per il rischio idrogeologico, utilizzando la tabella di calcolo predisposta dall'Autorità di Bacino.

L'impianto dovrà essere adeguato secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento, in particolare nei casi in cui la quota altimetrica del lotto sia superiore alla quota stradale, le interruzioni dei muretti delle recinzioni (passi pedonali e carrabili) dovranno essere dotati di adeguata griglia di raccolta delle acque.

ACQUE NERE:

In tutti i suddetti casi, si dovrà richiedere Autorizzazione/Benestare allo scarico per le acque nere.

Pur non potendo risultare esaustivi rispetto a tutte le possibili fattispecie, si ritiene che i sopraccitati casi pratici siano rappresentativi della maggioranza delle casistiche potenzialmente rinvenibili: le situazioni non riconducibili per estensione a quelle sopra riportate verranno attentamente valutate, di volta in volta, con l'Ufficio Tecnico comunale.